



Comune di Annone di Brianza
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
DEL COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA**

(approvato con delibera consiglio comunale n. 37 del 27/12/2012)

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca dell'assegnazione degli orti urbani ad uso familiare, realizzati su aree demaniali del Comune di Annone di Brianza.

L'assegnazione ai cittadini di appezzamenti di terreno da destinare all'orticoltura trova fondamento e scopo nella volontà dell'Amministrazione Comunale di Annone di Brianza di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione in attività ricreative e sociali, atte a favorire forme di socializzazione.

Art. 1 - Definizione

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini annonesi, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

L'area comunale da destinare ad orti urbani è sita in via Parini, mappale n. 2579 di mq 2540.

Tale area verrà suddivisa in lotti, delimitati dall'ufficio tecnico comunale; ogni lotto avrà una dimensione di 100 mq.

Art. 2 - Aveni diritto

Potranno presentare la richiesta di assegnazione di un orto i cittadini residenti da almeno 2 anni nel territoriale del Comune di Annone di Brianza, con almeno un'età non inferiore ai 60 anni. Sono ammesse deroghe al limite di età in caso di persone con età inferiore ai 60 anni, che hanno raggiunto l'età pensionabile.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà assegnato alla persona richiedente.

Non possono fare domanda di assegnazione i soggetti che possiedono o hanno in gestione altri orti di proprietà pubblica o privata.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate su apposito modulo, da ritirarsi presso gli Uffici Comunali.

Le domande per l'assegnazione degli orti, per il prossimo anno 2013, dovranno essere presentate entro il 15 Gennaio e saranno assegnate dall'Ufficio competente entro il 31 Gennaio 2013. Per gli anni successivi, ovvero a partire dal 2014, le domande per l'assegnazione degli orti dovranno essere presentate entro il 15 Settembre dell'anno precedente, nonché il Comune procederà all'assegnazione entro il 11 Novembre.

Art. 4 - Assegnazioni

L'assegnazione degli orti realizzati su area pubbliche, è di competenza del Responsabile di Settore, il quale la dispone con proprio provvedimento.

Gli Uffici Comunali provvederanno ad eseguire l'istruttoria, a richiedere e verificare la documentazione prevista dal presente Regolamento ed a registrare le domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari.

Art. 5 – Assegnazioni Riservate

Sono riservati numero 5 orti a favore di persone appartenenti a categorie protette, persone con handicap o altri soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed interessati da interventi del medesimo ufficio.

Art. 6 – Criteri di Assegnazione e graduatorie

L'assegnazione iniziale avviene attraverso due criteri di selezione:

- Punteggio attribuito in base all'età degli assegnatari
 - 63 anni e più: 4 punti
 - 62 anni: 3 punti
 - 61 anni: 2 punti
 - 60 anni o in età pensionabile: 1 punto
- Ordine di presentazione delle domande. Farà pertanto fede la data di arrivo della domanda al protocollo comunale.

Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito contratto di comodato che riporta in estratto le norme contenute nel presente Regolamento di indirizzo.

Art. 7 – Coltivazioni

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi, nonché qualsiasi altra coltivazione vietata dalla legge vigente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Suddette coltivazioni, inoltre, dovranno ispirarsi a criteri di coltivazione biologica.

Art. 8 – Durata, decadenza e revoca dell'assegnazione

L'assegnazione ha validità triennale, se non interviene disdetta da darsi entro un mese prima della scadenza. Al termine di suddetto periodo, l'assegnatario può ripresentare domanda per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani.

La decadenza dell'assegnazione avviene:

- per rinuncia dell'assegnatario indirizzato per iscritto all'attenzione della Giunta del Comune di Annone di Brianza;
- per trasferimento dell'assegnatario;
- per morte dell'assegnatario (in tal caso i familiari possono coltivare e usufruire dei frutti pendenti entro il 11 Novembre);
- per prolungata assenza da parte dell'assegnatario superiore ai quattro mesi continuativi, previa comunicazione agli Uffici Comunali;
- per palese abbandono e non coltivazione ordinata dell'orto;
- per revoca dell'assegnazione deliberata dal Responsabile di Settore con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento;
- nel caso in cui l'assegnatario viene colto ad impossessarsi di prodotti che non derivano dalla propria zona ortiva;
- per minacce rivolte al personale tecnico;
- nel caso di affitto a terzi dell'orto avuto in gestione.

In presenza di infrazioni, anche segnalate dai referenti di ogni orto, e previa verifica del Comune, l'Amministrazione Comunale dispone una lettera di richiamo; dopo il secondo richiamo scritto si procede alla revoca dell'assegnazione.

La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può ricorrere nelle modalità e nei termini consentiti dalla legge, entro 30 giorni dell'avvenuta conoscenza della proposta stessa.

Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

In ogni caso, avendo ricevuto una lettera di richiamo, il conduttore dell'orto non potrà ottenere il rinnovo dell'assegnazione alla scadenza del contratto.

Qualora un'infrazione fosse commessa a discapito dell'orto e/o delle parti comuni, oltre alla sopra esposta procedura di richiamo, il danneggiante dovrà sostenere il costo definito per il ripristino della suddetta area e, qualora non provveda, verrà trattenuta la cauzione versata all'atto dell'assegnazione.

Art. 9 – Cauzione e contribuzione degli assegnatari.

Al momento della stipula del contratto l'assegnatario dovrà versare all'Amministrazione Comunale una cauzione stabilita in euro 150,00, che verrà rimborsata al termine della scadenza del triennio.

Art. 10 – Manutenzione

Gli assegnatari sono tenuti, a loro cura e spese, alla manutenzione del manto erboso di tutto il parco giochi e dell'area rimanente, a rotazione secondo il calendario prodotto ed elaborato dal Comune, contenente i nominativi e la data degli interventi stessi.

Art. 11 – Doveri dell'assegnatario

Gli assegnatari si impegnano a:

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curandone l'aspetto estetico ed igienico;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare per la gestione e la vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando ogni eventuale anomalia;
- segnalare al Comune il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per ferie o malattia;
- sistemare all'interno del proprio appezzamento un solo contenitore, obbligatoriamente fornito di coperchio, di capacità massima di litri 1000 per la raccolta e il deposito dell'acqua di irrigazione;
- contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1.80;
- nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio;
- mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il pezzo di terreno assegnato, nonché le parti comuni;
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta.

È vietato agli assegnatari:

- sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di seguire l'orto per qualsiasi motivo, anche di salute. Sarà, in ogni caso, possibile per i familiari coltivare e usufruire dei frutti pendenti entro il 11 Novembre;
- recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti e suoni, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- accendere fuochi;
- installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari;
- bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualsiasi genere e materiale;
- accedere all'orto con mezzi motorizzati, compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano, a meno che si tratti di mezzi atti alla coltivazione;
- installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli;
- ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- **installare tettoie, capanni, serre o altre costruzioni**;
- coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (ad es. mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto, ecc.);
- allevare o detenere o ospitare nel proprio lotto di terreno animali di qualsiasi genere;
- usare anticrittogamici, diserbanti, pesticidi, fertilizzanti nocivi o qualsiasi altro composto potenzialmente inquinante;
- incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, dal momento che la conduzione delle zone ortive si ispira all'agricoltura biologica;
- installare reti antigrandine.

Art. 12 – Soppressione degli orti

L'Amministrazione Comunale può disporre in qualunque momento, con atto unilaterale, la soppressione degli orti, per esigenze di interesse pubblico.

Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti dopo 90 giorni dalla sua emanazione e entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi. In tal caso, verrà restituita la cauzione già versata.

Art. 13 – Furti, danni e infortuni

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Art. 14 – Ghiaccio e sgombero neve

L'amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

